

Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale").

art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 0206/2011

art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 0206/2011

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del DPRReg. 0206/2011 (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale") è sostituito dal seguente:

"3. Il Gruppo tecnico regionale è composto da:

- a) i direttori centrali competenti in materia di: agricoltura, ambiente, artigianato, autonomie locali, commercio e terziario, coordinamento delle riforme, edilizia, energia, industria, pianificazione territoriale, sistemi informativi ed e-government, turismo;
- b) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali;
- c) un rappresentante delle Aziende per l'assistenza sanitaria designato dalla Direzione centrale della Regione competente in materia;
- d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
- e) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia;
- f) un rappresentante di Insiel S.p.A."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del DPRReg. 0206/2011 è aggiunto il seguente:

"3bis. Il Gruppo tecnico regionale è presieduto dal direttore centrale la cui direzione cura l'implementazione e la manutenzione dei contenuti informativi standardizzati a livello

regionale del Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi”.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE